



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2021 n.117
(*Ratifica Decreto Delegato 2 giugno 2021 n.98*)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 2 giugno 2021 n.98 – Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS) – promulgato:

Visto l'articolo 41 della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 10 maggio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 giugno 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 18 giugno 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 2 giugno 2021 n.98 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA SAMMARINESE (DURCS)

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 41 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, il presente decreto delegato disciplina i termini di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS), i soggetti per i quali è richiesto, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità e le modalità di verifica di regolarità contributiva nei confronti di ISS, FONDISS e di Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia.
2. Il presente decreto delegato disciplina, altresì, i contenuti e la forma del DURCS.

Art. 2

(Soggetti per i quali è richiesto il DURCS - Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano alle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia.
2. Il DURCS è obbligatoriamente richiesto ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati.

Art. 3

(Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di Regolarità Contributiva:
 - a) l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS);
 - b) il Fondo di Previdenza Complementare (FONDISS);
 - c) la "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza" (CEM).

Art. 4

(Requisiti di regolarità contributiva)

1. La verifica della regolarità contributiva riguarda il versamento dei contributi e degli accantonamenti nei confronti di ISS, FONDISS e CEM, dovuti dai soggetti di cui all'articolo 2, in relazione ai lavoratori autonomi e ai lavoratori subordinati, secondo le scadenze previste dalla Legge e/o dai Contratti Collettivi di riferimento.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni e/o piani di rientro concessi dai soggetti di cui all'articolo 3 e da BCSM sulla base di disposizioni normative e dei rispettivi regolamenti.
3. La regolarità contributiva per la parte di CEM sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate.
4. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna mensilità nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00), comprensivi di eventuali more e/o sanzioni previsti dalla legge.

Art. 5

(Modalità di verifica di regolarità contributiva)

1. Il DURCS viene rilasciato dal CEM in base alle risultanze di ciascun soggetto di cui all'articolo 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per ISS e FONDISS la regolarità contributiva non sussiste in caso di:
 - a) mancato pagamento, anche se non ancora decorsi i termini per l'iscrizione a Ruolo, di cui all'articolo 47 Legge 18 dicembre 2006 n.135;
 - b) mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla comunicazione di pagamento solo parziale.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, per CEM la regolarità contributiva non sussiste in caso di mancato pagamento delle contribuzioni dovute entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
4. I termini di cui al comma 3 possono essere modificati con delibera del Congresso di Stato, su proposta del Consiglio di Amministrazione di CEM.

Art. 6
(Contenuto del DURCS)

1. Il DURCS, certifica la regolarità dei versamenti dovuti dai soggetti interessati, come indicato all'articolo 4.
2. Il DURCS, redatto secondo i modelli Allegato A e Allegato B al presente decreto delegato, deve contenere:
 - a) la denominazione o ragione sociale;
 - b) la sede legale;
 - c) codice operatore economico;
 - d) la dichiarazione di regolarità contributiva o di non regolarità;
 - e) la data di rilascio del documento;
 - f) la sottoscrizione del documento da parte del legale rappresentante di CEM o suo delegato, come da statuto, cui si applicano le disposizioni in materia di legalizzazione.

Art. 7
(Modalità di rilascio del DURCS e validità)

1. Il DURCS è rilasciato da CEM acquisendo le risultanze, per la parte di ISS e FONDISS, tramite procedura informatica.
2. L'interessato richiede il rilascio del certificato DURCS tramite le apposite procedure predisposte da CEM.
3. CEM rilascia il DURCS entro il termine massimo di 10 giorni correnti a decorrere dalla data della richiesta, previa applicazione dell'imposta di bollo nella misura fissa.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto delegato il DURCS ha validità 60 giorni dalla data di rilascio.

Art. 7-bis
(DURCS di congruità)

1. Al fine di controllare la regolarità della manodopera impiegata nei contratti di appalto pubblici del Decreto Delegato 2 giugno 2021 n.98 ratificato dal presente decreto delegato è aggiunto il "DURCS di congruità" relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. Le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati oltre al DURCS devono produrre il "DURCS di congruità" rilasciato da CEM. Il "DURCS di congruità" attesta che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento è congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more dell'implementazione della procedura informatica per il rilascio del certificato da parte di CEM secondo le modalità di cui all'articolo 7, il DURCS viene rilasciato dall'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. Ai fini del rilascio del DURCS secondo quanto previsto al comma 1, l'Ufficio Contributi dell'ISS acquisisce il dato di competenza dal CEM.
3. L'attivazione delle modalità di cui all'articolo 7 in capo a CEM, avviene mediante adozione di apposita delibera da parte del Congresso di Stato.
- 3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis non si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini



CASSA EDILE R.S.M.

Marca da
Bollo

DURCS

(Decreto Delegato 2 giugno 2021 n.98)

San Marino, gg mese anno

Prot. n. xxx

Visti gli atti d'ufficio in nostro possesso, si attesta che ad oggi "*RAGIONE SOCIALE*" COE SM "*COE*" con sede in "*INDIRIZZO*", "*NUMERO CIVICO*" - "*CAP*" "*CASTELLO*" (RSM), risulta aver versato regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori previsti dalle norme vigenti in favore di ISS, FONDISS, e CEM, sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

**Il Legale Rappresentante
o Suo Delegato**

Sig. XXXXX XXXXXXXX

Sede xxxxxxxxxxxx

Iscrizione al reg. xxxx

Recapiti telefonici e mail



CASSA EDILE R.S.M.

Marca da
Bollo

DURCS

(Decreto Delegato 2 giugno 2021 n.98)

San Marino, gg mese anno.

Prot. n. xxx

Visti gli atti d'ufficio in nostro possesso, si attesta che ad oggi "*RAGIONE SOCIALE*" COE SM "*COE*" con sede in "*INDIRIZZO*", "*NUMERO CIVICO*" - "*CAP*" "*CASTELLO*" (RSM), risulta aver versato regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori previsti dalle norme vigenti in favore di ISS, FONDISS, e CEM, sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti quale titolare di licenza "*tipo di licenza*".
La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

**Il Legale Rappresentante
o Suo Delegato**

Sig. XXXXX XXXXXXXX

Sede xxxxxxxxxxxx

Iscrizione al reg. xxxx

Recapiti telefonici e mail